

SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA, PNRR

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 2881 del 18-11-2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PARTI D'OPERA AFFERENTI ALLE CATEGORIA SCORPORABILE OG9 DA AFFIDARE ALLA SOCIETA' G.I.E. S.R.L. INERENTE AL TERZO CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE ELETTRICHE E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (EDIFICI SCOLASTICI, SEDI PROVINCIALI, CASERME, CASE CANTONIERE, EDIFICI AD USO ABITATIVO, ECC.) CUP B32B24000390004 - CIG PADRE 8922921359 - CIG DERIVATO B285ACF267

Il Decreto di nomina n.19 del 14.06.2024 ad oggetto *“Conferimento incarico dirigenziale all'Arch. Fabrizio Batacchi, quale Direttore del Settore patrimonio, edilizia scolastica, PNRR”*.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -
MOTIVAZIONE**

Con determinazioni dirigenziali n. 273 del 16.02.2022 e n. 357 del 24.02.2022, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici installati negli stabili di proprietà e di competenza della provincia di Monza e della Brianza a favore della società ARMOL S.R.L. (P.IVA 11636510155), con sede legale in Milano (MI) alla via Lampugnano n. 175.

Con contratto d'appalto n. 267 del 18.05.2022, stipulato in forma pubblico-amministrativa, è stata affidata formalmente l'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro suindicato.

Per ragioni di riorganizzazione interna del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica, PNRR e redistribuzione dei carichi di lavoro, si è reso necessario procedere con la sostituzione del RUP mediante determinazione dirigenziale n. 1686 del 15.07.2024.

Con scrittura privata del 05.08.2024, protocollo n. 40817/2024, è stato stipulato il terzo contratto attuativo del suddetto Accordo Quadro, giusta determinazione dirigenziale RG n. 1789 del 22.07.2024 per un importo contrattuale pari a € 401.808,52.= (di cui € 3.238,20.= quale importo per oneri della sicurezza) oltre IVA.

Con nota del 17.10.2024, pervenuta al protocollo n. 52301/2024, la società ARMOL S.R.L., *ai sensi e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.*, ha chiesto di poter affidare in

subappalto le lavorazioni rientranti nella categorie scorporabile relative al terzo contratto attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di che trattasi, per un importo complessivo di € 49.900,00.= (di cui € 1.500,00.= per attuazione oneri di sicurezza), oltre IVA, alla G.I.E. S.R.L. (CF/P.IVA 11503140961), con sede legale in Lodi alla via Villani n. 2.

L'appaltatore, in adempimento a quanto previsto *dall' art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, all'atto della presentazione dell'offerta, ha manifestato l'intenzione di subappaltare le prestazioni per cui ora chiede l'autorizzazione e successivamente con la richiesta di subappalto ha dichiarato, *ai sensi dell'art. 105 comma 18, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.* che non sussiste alcuna forma di controllo o collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con la società proposta come subappaltatrice.

Con nota protocollo n.53326 del 23.10.2024, è stata richiesta la documentazione integrativa, disponendo al riguardo la sospensione dei termini di cui al *comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, fino alla ricezione della suddetta documentazione.

Con successiva nota prot. n. 55048 del 31.10.2024, è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, è stato depositato dall'appaltatore presso la Stazione Appaltante, trasmettendo altresì la comunicazione *ex art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.* inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché l'impresa subappaltatrice è una micro-impresa, la Provincia di Monza e della Brianza le corrisponderà direttamente l'importo dovuto per le prestazioni di eseguite dalla stessa.

Dato atto che, *ai sensi dei commi 8-9 e 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.*:

il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

il subappaltatore, per le prestazioni affidate i subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Dato atto, altresì, che i soggetti con poteri decisori non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'*art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013.*

Rilevato che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva resa dalla società subappaltatrice *ai sensi del D.P.R. 445/2000* sul possesso dei requisiti *di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*

e che codesta Stazione Appaltante ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti generali e morali presso gli enti competenti.

In adempimento a quanto previsto *dall'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, sono stati acquisiti d'ufficio i documenti a comprova sul possesso dei requisiti in capo alla società subappaltatrice, e in particolare:

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura

Certificati del Casellario Giudiziale

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Annotazioni Riservate

Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INPS_43474314, valido fino al 11.03.2025).

Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e successive modifiche ed integrazioni, richiesta mediante apposito portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con prot. n. PR_LOUTG_Ingresso_0050537_20241024, attestante l'assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, c.4, lett. a) b) e c) del codice antimafia.

Considerato che il principio di risultato, ora consacrato nell'art. 1 del nuovo codice dei contratti (DLgs. n. 36/2023) ma che, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell'ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo (DL.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) è da considerarsi quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto ed esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale, che nella fase di esecuzione persegue quindi il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (cos. Stato n. 1924/2024).

Accertato che la verifica effettuata nei confronti della società G.I.E. S.R.L. sul possesso dei requisiti generali e morali *di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.*, è ancora in corso, in attesa di esiti da parte di alcuni Enti/soggetti preposti, si ritiene di adottare un esplicito provvedimento autorizzatorio in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del citato decreto, al fine di porre in essere tempestivamente l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nel rispetto delle necessità e dei termini previsti, fatta salva la revoca del provvedimento autorizzatorio che qui si dispone qualora emergessero cause ostative.

RICHIAMI NORMATIVI

gli artt.107, comma 3, lett. d), 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, testo vigente, recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

gli artt.35 e 37 dello *"Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta"*, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n.2 del 26.09.2024;

l'art.9, del *"Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi"*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto

deliberativo presidenziale n.189 del 05.12.2023;

gli artt. 62 e 76 del “*Regolamento di contabilità*”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.21 del 02.09.2010, esecutiva, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.34 del 16.12.2010, n.22 dell’08.11.2012, n.27 del 26.11.2015 e n.8 del 20.04.2021, esecutive;

i commi 6 e 7, dell’art.4, del “*Regolamento in materia di controlli interni*”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015, esecutiva;

l’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

PRECEDENTI

La determinazione dirigenziale n. 273 del 16.02.2022 di aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro di cui all’oggetto.

La determinazione dirigenziale n. 357 del 24.02.2022 di aggiudicazione efficace di cui sopra.

La determinazione dirigenziale n.1686 del 15.07.2024 di sostituzione del RUP.

La determinazione dirigenziale n.1789 del 22.07.2024 di affidamento dei lavori inerenti al terzo contratto attuativo dell’Accordo Quadro.

L’istanza di autorizzazione al subappalto del 17.10.2024 (ns. prot. n. 52301/2024).

La sospensione dei termini (ns. prot. n. 53326 del 23.10.2024).

L’integrazione documentale (ns. prot. n. 55048 del 31.10.2024).

Controlli sulla società subappaltatrice (ns. prot. n.58059 del 15.11.2024).

Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse (ns. prot. n. 58040 del 15.11.2024).

EFFETTI ECONOMICI

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente e, pertanto non necessita acquisire da parte del Settore Risorse e Servizi ai Comuni né il visto di attestazione della copertura finanziaria ex art. 183 c.7, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., né il parere di regolarità contabile ex art. 147 bis, c.1 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di AUTORIZZARE, la società ARMOL S.r.l. (CF/P.IVA 11636510155) on sede legale in Milano (MI) via Lampugnano n.175, affidatario del terzo contratto attuativo dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici installati

negli stabili di proprietà e di competenza della provincia di Monza e della Brianza, a subappaltare alla società G.I.E. S.R.L. (P.IVA 11503140961), con sede legale in Lodi, via Villani n. 2, le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG9, per un importo complessivo di € **49.900,00.=** (di cui € 1.500,00.= per oneri sicurezza) **esclusa I.V.A. sotto condizione risolutiva dando atto che i controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano essere ancora in corso e pertanto, qualora emergano cause ostative, la presente autorizzazione sarà revocata;**

2. di DARE ATTO che:

è stata prodotta copia conforme all'originale del contratto stipulato per l'espletamento delle prestazioni da dare in subappalto, la cui efficacia è condizionata alla presente autorizzazione;

l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS_43474314, valido fino al 11.03.2025;

ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Provincia di Monza e della Brianza corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

3. di DARE ATTO altresì che, è stata acquisita la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse dei soggetti con poteri decisori con riferimento al presente subappalto;
4. di PUBBLICARE il presente provvedimento, *ai sensi dell'art. 23 del D.L. 33/2013*, sul sito della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
5. di DISPORRE, la comunicazione del presente provvedimento, divenuto esecutivo, all'appaltatore.

Il Funzionario validatore: Dott.ssa Angela MAURO – tel. 039.975.2389
Il proponente: Dott.ssa Annunziata COSTANZO – tel. 039.975.2388

IL DIRETTORE
ARCH. FABRIZIO BATAACCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.